



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AMANDOLA - SMERILLO**

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



Al Responsabile della CUC – Amandola – Smerillo
SEDE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI, NONCHE’ IL REPARTO MEDICINA NELLE MORE DELLA RICOSTRUZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DI AMANDOLA” - CIG: 7861823593 - CUP: E28I18000420001

Proposta di rettifica all’aggiudicazione per accertata mancanza dei requisiti tecnico - economici da parte di uno degli operatori economici costituente l’ATI individuata come aggiudicataria dell’appalto.

Premesso che:

- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara l’Associazione Temporanea d’Impresa **ANT2 SRL - P.IVA 01853860433, PIANCATELLI & C. S.R.L. - P.IVA 01496180439, ELETTROCUPRA S.R.L. – 02422250429** è stata proposta dalla commissione di gara, quale aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto come da verbale di Gara n. 7 del 30/08/2019;
- sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati dai singoli componenti partecipanti all’ATI da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
- nell’offerta inviata dalla sopracitata ATI presenta, nell’ambito della documentazione amministrativa, la SOA inerente alla ditta ANT2 SRL - P.IVA 01853860433 risultava avere scadenza della validità quinquennale il 18/09/2019;
- in sede di verifica della documentazione amministrativa presentata, con nota Prot. Com. n. 9577 del 05/07/2019, viene richiesta all’Associazione Temporanea d’Impresa **ANT2 SRL - P.IVA 01853860433, PIANCATELLI & C. S.R.L. - P.IVA 01496180439, ELETTROCUPRA S.R.L. – 02422250429**, quale documentazione integrativa la presentazione del nuovo contratto per il rinnovo dell’attestazione di qualificazione essendo, all’epoca, già scaduto il termine dei 90 gg. necessari per la richiesta di rinnovo. La scadenza della validità quinquennale della certificazione SOA dell’operatore economico ANT2 srl, infatti, risultava essere il 18/09/2019 e considerato che, al fine dell’ultravigenza dell’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010, l’impresa deve stipulare nuovo contratto almeno 90 gg prima la data di scadenza della stessa, si configurava, nella fattispecie, che la richiesta di rinnovo sarebbe dovuta avvenire entro il 20/06/2019;
- in sede di soccorso istruttorio, con nota Prot. Com n. 9872 del 11/07/2017, l’operatore presenta, quale documentazione integrativa, il contratto di rinnovo dell’attestazione SOA, stipulato dalla ditta ANT 2, con ente certificatore diverso rispetto al precedente, in data 01/07/2019, e quindi nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione posseduta, contrariamente a quanto previsto dal comma 5. art. 76 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



- con nota Prot. n. 10411 del 20/07/2019, è stata comunicata all'operatore economico l'ammissione alle successive fasi di gara poiché, fino alla data del 18/09/2019 la ditta Ant2 risultava in possesso dei requisiti prescritti dal bando. Contestualmente, stante la documentazione fornita dalla ditta, veniva comunicato, che, non poteva attuarsi l'ultravigenza dell'attestazione e che la successiva attestazione doveva considerarsi nuova ed autonoma rispetto a quella ormai scaduta, e comunque decorrente, quanto ad efficacia dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima). Inoltre, nella medesima missiva, veniva comunicata la necessità del rinnovo delle predette attestazioni entro la data del 18/09/2019, a pena dell'esclusione dalle procedure di gara;
- nelle more dell'aggiudicazione dei lavori e nell'ambito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, con nota Prot. Com. n. 13393 del 23/09/2019, è stata richiesta, all'operatore economico mandatario dell'ATI, copia della nuova attestazione SOA per la ditta Ant 2, da presentarsi entro il giorno 25/09/2019 alle ore 12:00, in quanto nella medesima data la stessa non era reperibile presso i siti degli enti certificatori e/o dell'ANAC;
- con nota del 25/09/2019, Prot. Com. n. 13496, l'operatore economico forniva, in risposta alla richiesta della nuova certificazione, una comunicazione, datata 19/04/2019 ed indirizzata alla Bentley Soa, sede di San Benedetto del Tronto (AP), con la quale veniva formulata richiesta di rinnovo dell'attestato SOA n. 17611/16/00 e formalizzato l'impegno alla sottoscrizione del contratto per il rinnovo del certificato con la predetta società di attestazione;
- successivamente, l'Avv. Susanna Santini, in nome e per conto dell'impresa Ant 2, inviava nota, Prot. Com. n. 13573 del 27/09/2019, indicando che, sulla base delle riscontranze della più recente giurisprudenza amministrativa espressasi circa il tema dell'ultravigenza dell'attestazione SOA, ossia dell'efficacia delle qualificazioni scadute nel caso in cui la richiesta di rinnovo venga tempestivamente formulata, nel caso di specie, potesse ritenersi valido il principio dell'ultravigenza poiché *“avendo l'impresa Ant 2 srl dato avvio alla procedura per il rinnovo del certificato SOA in data 19/04/2019, la stessa ha adempiuto abbondantemente nei termini ai propri obblighi per il rinnovo del certificato stesso”*;
- con nota Prot. Com. n. 13938 del 05/10/2019 si dava atto del prevalente orientamento giurisprudenziale espressosi circa il tema dell'ultravigenza dell'attestazione SOA, e che interpreta estensivamente il riferimento contenuto nell'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010 alla stipula di un “nuovo contratto”, ritenendo sufficiente a tal fine anche una “richiesta” di rinnovo, anziché la formale stipula del contratto con l'ente certificatore. Contestualmente si comunicava alla ATI, dato atto della natura emergenziale dell'intervento e della conseguente urgenza dell'esecuzione dei lavori, l'aggiudicazione dei stessi entro il giorno 07/10/2019 in favore dell'ATI ANT2 SRL - P.IVA 01853860433, PIANCATELLI & C. S.R.L. - P.IVA 01496180439, ELETTRUCUPRA S.R.L. – 02422250429 e che decorsi i successivi 35 giorni si sarebbe proceduto alla stipula del contratto che avrebbe dovuto essere perentoriamente stipulato entro i 60 giorni dall'aggiudicazione dei lavori
- con nota del 07/10/2019 acquisita al Prot. Com. n. 13989 del 08/10/2019 la ditta Ant 2 comunicava l'impossibilità a sottoscrivere il contratto alla condizioni trasmesse date le problematiche in corso circa i tempi necessari al rinnovo delle certificazioni SOA in capo



all'azienda incompatibili con i con i termini indicati per la stipula del contratto e dell'inizio lavori.

Alla luce della documentazione successivamente fornita dalla ditta, si è dato del prevalente orientamento giurisprudenziale che interpreta estensivamente il riferimento contenuto nell'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010 alla stipula di un "nuovo contratto", ritenendo sufficiente a tal fine anche una "richiesta" di rinnovo, anziché la formale stipula del contratto, in omaggio al principio del *favor participationis*

Ciò nonostante, dato atto della natura emergenziale dell'intervento e della conseguente urgenza dell'esecuzione dei lavori, richiamata la nota del 07/10/2019 acquisita al Prot. Com. n. 13989 del 08/10/2019 della ditta ANT 2 e vista l'impossibilità della conferma, per il capogruppo della ATI, delle qualificazioni previste dal bando di gara, entro i termini indicati per la stipula del contratto e dell'inizio lavori, si rileva che l'ATI ANT2 SRL- P.IVA 01853860433, **PIANCATELLI & C. S.R.L.** - P.IVA 01496180439, **ELETTROCUPRA S.R.L.** – 02422250429 non può risultare aggiudicataria dell'appalto, poiché non risulta in possesso dei necessari requisiti ,previsti dal bando di gara per l'esecuzione dei lavori., che devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto senza soluzione di continuità.

Alla luce di quanto sopra, si propone, in revisione alle indicazioni del Verbale di Gara n. 7 del 30/08/2019, di aggiudicare l'appalto alla ATI: R.E.M.I. S.R.L., C. F./P.IVA 09837061002 (MANDATARIA), - LASER. S.R.L. C. F./P.IVA 01954510713 (MANDANTE), COMIC S.R.L.C. F./P.IVA 03251901215 (MANDANTE), seconda migliore offerta in graduatoria, fermo restando la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. De Santis Andrea

